



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Valentina Paglionico, in funzione di Giudice del Lavoro, all'esito del deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

nella causa n. 8063/2022 del R.G. Previdenza, avente ad oggetto: **assegno sociale**

T R A

DUMA VIRA, rappresentata e difesa dall'avv. Cesare Soriano e con lo stesso elettivamente domiciliata presso il suo studio, sito in Caserta alla via Renella, 32

RICORRENTE

C O N T R O

I.N.P.S. - Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dagli avvocati Luca Cuzzupoli, Davide Catalano, Itala de Benedictis ed Ida Verrengia, elettivamente domiciliata presso gli Uffici dell'Avvocatura dell'Istituto, in Caserta, via Arena n. 2, Loc. San Benedetto

RESISTENTE

Ragioni di fatto e diritto della decisione

Con atto di ricorso depositato in data 16.12.2022, la ricorrente in epigrafe chiedeva il riconoscimento del beneficio dell'assegno sociale ai sensi della legge n. 335/1996 per titolari di carta di soggiorno sul duplice presupposto della sussistenza dei requisiti di reddito e della residenza in Italia per dieci anni, negatole dall'INPS in via amministrativa con provvedimento del 29.07.2021 sul rilievo che *"il riconoscimento dell'assegno sociale è subordinato al requisito della residenza stabile, legale e continuativa in Italia per almeno 10 anni (art.*

20 c. 10 l. 133/2008). *Non è stato fornito passaporto con scansione di tutte le pagine attestanti ingressi ed uscite e, soprattutto, copertura del decennio 2011/2021*".

Specificava, inoltre, di aver fatto ricorso al Comitato Provinciale per la riforma del provvedimento onde ottenere il riconoscimento del diritto alla prestazione richiesta, senza, tuttavia, avere riscontro.

A sostegno della domanda, con riferimento alla contestazione dell'INPS relativa alla mancanza di prova dell'ulteriore requisito della residenza, stabile e continuativa, in Italia, protratta per oltre 10 anni, la ricorrente assumeva di aver prodotto all'ente previdenziale, già nella fase amministrativa, tutta la documentazione comprovante il possesso dei requisiti di legge; aggiungeva, poi, di essere stabilmente residente in Italia, in Maddaloni, sin dal dicembre 2003, coprendo, pertanto, un periodo superiore al decennio, e di essere titolare di permesso di soggiorno di lungo periodo UE rilasciato nel dicembre 2003.

Riteneva, pertanto, sussistenti elementi precisi e concordanti per fondare la prova di una permanenza stabile e continuativa in Italia per oltre 10 anni ed insisteva per l'accoglimento della domanda, con vittoria di spese con attribuzione.

Ritualmente instauratosi il contraddittorio, si costituiva l'INPS chiedendo, con varie argomentazioni, il rigetto della domanda.

In particolare, l'ente resistente eccepiva la mancanza della prova del requisito della permanenza stabile in Italia per 10 anni continuativi; sosteneva infatti, che la ricorrente non avesse prodotto la copia del passaporto recante la scansione di tutte le pagine attestanti ingressi ed uscite, soprattutto per il periodo 2011-2021, e che la stessa, inoltre, non avrebbe neppure fornito l'attestazione dell'Autorità di Frontiera con certificazione delle entrate ed uscite dallo Stato estero tradotta in lingua italiana dalla Autorità consolare.

Acquisita la documentazione prodotta, all'udienza odierna, all'esito di trattazione disposta ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., sulle conclusioni di cui alle note scritte ritualmente depositate, la causa è decisa con sentenza.

La domanda è infondata e, pertanto, non può trovare accoglimento.

L'assegno sociale è normativamente disciplinato dall'art. 3, comma 6, della legge 335/1995, secondo il quale " *con effetto dal 1° gennaio 1996, in luogo della pensione sociale e delle relative maggiorazioni, ai cittadini italiani, residenti in Italia, che abbiano compiuto 65 anni e si trovino nelle condizioni reddituali di cui al presente comma è corrisposto un assegno di base non reversibile fino ad un ammontare annuo netto da imposta pari, per il 1996, a lire 6.240.000, denominato assegno*

sociale. Se il soggetto possiede redditi propri l'assegno è attribuito in misura ridotta fino a concorrenza dell'importo predetto, se non coniugato, ovvero fino al doppio del predetto importo se coniugato, ivi computando il reddito del coniuge comprensivo dell'eventuale assegno sociale di cui il medesimo sia titolare (...)".

Tale disposizione prevede, altresì, che *"alla formazione del reddito concorrono i redditi, al netto dell'imposizione fiscale e contributiva, di qualsiasi natura, ivi compresi quelli esenti da imposte e quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva, nonché gli assegni alimentari corrisposti a norma del codice civile. Non si computano nel reddito i trattamenti di fine rapporto comunque denominati, le anticipazioni sui trattamenti stessi, le competenze arretrate soggette a tassazione separata, nonché il proprio assegno e il reddito della casa di abitazione"*.

L'ampia formula usata dal legislatore (*"redditi di qualsiasi natura"*) e anche la non coincidenza con la nozione di reddito *"fiscale"* (dimostrata dal fatto che l'art. 3 cit. espressamente ricomprende anche i redditi esenti da imposte) porta a ritenere che l'assegno sociale sia prestazione assistenziale attribuibile solo a favore dei soggetti che versino in stato di bisogno e, pertanto, che lo stesso non possa riconoscersi in presenza di entrate patrimoniali, attuali o concretamente possibili (fatta solo eccezione per le entrate espressamente escluse), che escludano l'esistenza della predetta situazione di bisogno.

Tale disposizione va, inoltre, coordinata con quanto previsto dall'art. 20, comma 10, del D.L. 25 giugno 2008, n. 112 convertito in L. 6 agosto 2008, n. 133, il quale sancisce che *"a decorrere dal 1° gennaio 2009, l'assegno sociale di cui alla L. 8 agosto 1995, n. 335, art. 3, comma 6, è corrisposto agli aventi diritto a condizione che abbiano soggiornato legalmente, in via continuativa, per almeno dieci anni nel territorio nazionale"*.

Con riferimento a tale norma, di recente, il giudice costituzionale, con la sentenza n. 50/2019, ha chiarito che tale requisito, introdotto per i cittadini extracomunitari e da intendersi come criterio cumulativo (e non, invece, sostitutivo), si affianca a quello rappresentato dalla titolarità della carta di soggiorno (divenuta permesso CE, ora UE) per soggiornanti di lungo periodo.

Sul punto, la Corte Costituzionale ha altresì evidenziato che *"stante la limitatezza delle risorse disponibili, il legislatore può legittimamente prevedere specifiche condizioni per il godimento delle prestazioni assistenziali eccedenti i bisogni primari della persona, purché esse non siano manifestamente irragionevoli né intrinsecamente discriminatorie, com'è appunto nella specie la*

considerazione dell'inserimento socio-giuridico del cittadino extracomunitario nel contesto nazionale, certificata dal permesso indicato".

Per tale ragione, dunque, non risulterebbe violato – come, invece, sostenuto dai giudici remittenti – l'art. 3 Cost., introducendo *"una ingiustificata disparità di trattamento tra cittadini italiani e cittadini stranieri, entrambi legalmente soggiornanti nel territorio nazionale, laddove soltanto per i secondi è previsto l'ulteriore requisito di essere in possesso della carta o del permesso di soggiorno CE per i soggiornanti di lungo periodo"*, né potrebbe ravvisarsi un contrasto con l'art. 38 Cost., sul rilievo che *"il diritto al mantenimento e all'assistenza sociale del cittadino straniero, legalmente soggiornante in Italia da più di 10 anni [...] viene limitato dal possesso di una certificazione di tipo amministrativo"*.

Osserva, infatti, la Corte che *"la Costituzione impone di preservare l'uguaglianza nell'accesso all'assistenza sociale tra cittadini italiani e comunitari da un lato, e cittadini extracomunitari dall'altro, soltanto con riguardo a servizi e prestazioni che, nella soddisfazione di un "bisogno primario dell'individuo che non tollera un distinguo correlato al radicamento territoriale" (sentenza n. 222 del 2013), riflettano il godimento dei diritti inviolabili della persona"*.

In questo senso, dunque, *"la prestazione non è tanto una componente dell'assistenza sociale (che l'art. 38, primo comma, Cost. riserva al "cittadino")*, quanto un necessario strumento di garanzia di un diritto inviolabile della persona (art. 2 Cost.)".

Va, inoltre, rilevato che la Circolare INPS n. 105/2008, nel circoscrivere l'ambito applicativo delle disposizioni operative, ha chiarito che *"Con decorrenza dall'1.1.2009, secondo quanto previsto dall'articolo 20, comma 10 della legge n. 133/2008, citato in premessa, l'assegno sociale, in presenza degli altri requisiti richiesti, è corrisposto agli aventi diritto, come in appresso individuati, a condizione che abbiano soggiornato legalmente e in via continuativa, per almeno dieci anni nel territorio nazionale. La normativa suddetta attiene alle nuove prestazioni liquidate con decorrenza a partire dall'1.1.2009", specificando, ancora, che "Il possesso del requisito di almeno dieci anni di permanenza continuativa e legale in Italia dovrà essere accertato indipendentemente dal periodo dell'arco vitale in cui la stessa si è verificata" e che "la nuova normativa interessa: a) i cittadini italiani; b) gli stranieri rifugiati politici o per i quali è stato riconosciuto lo status di protezione sussidiaria ed i rispettivi coniugi ricongiunti; c) gli apolidi o gli stranieri extracomunitari, lavoratori e non lavoratori, inclusi i familiari ricongiunti, in possesso della carta di soggiorno, divenuto ora permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo; d) i cittadini comunitari, lavoratori e*

non lavoratori, inclusi i familiari ricongiunti, che siano iscritti all'anagrafe del comune di residenza secondo quanto previsto dal d.lgs. 30/2007".

La citata circolare, infine, espressamente stabilisce che *"La verifica dell'ulteriore requisito del soggiorno legale e continuativo per almeno dieci anni riguarda i soggetti di cui ai punti da a) a d) che presentino domanda dall'1.12.2008 per ottenere la prestazione assistenziale con decorrenza dall'1.1.2009"* e che *"il requisito del soggiorno legale e continuativo per almeno dieci anni si rileva dal titolo, rilasciato dalla competente Autorità italiana, che i richiedenti la prestazione hanno l'obbligo di presentare a corredo della relativa istanza",* prescrivendo che *"Ai fini della dimostrazione della continuità del soggiorno legale con riferimento a periodi pregressi, gli interessati, fermo restando il possesso dei titoli sopra indicati all'atto della domanda, dovranno fornire ogni ulteriore documentazione utile (ad es. copia dei permessi/titoli di soggiorno ottenuti in precedenza; per gli italiani, il certificato storico di residenza). Per il computo dei dieci anni di cui all'art. 20, co.10 legge 133/2008, va tenuto conto della continuità delle date di rilascio dei diversi documenti attestanti il soggiorno legale nel territorio (rispetto alla scadenza di quelli eventualmente in precedenza posseduti), facendo riferimento a qualunque periodo trascorso continuativamente e legalmente in Italia. In ogni caso, le date di rilascio dei documenti di soggiorno fanno fede, salvo diversa attestazione dell'Autorità competente, per l'individuazione del periodo di soggiorno legale".*

In punto di oneri probatori, ancora, deve evidenziarsi che, coerentemente, spetta alla parte richiedente la prestazione di allegare e comprovare la sussistenza di tali condizioni e dei requisiti di reddito, cui è normativamente subordinata la concessione della prestazione assistenziale di cui è causa (cfr. Cass. Civ. n. 23477/2010).

Tanto premesso, nel caso di specie, non risulta compiutamente dimostrata, da parte della ricorrente, la sussistenza del requisito di legge costituito dal soggiorno legale, continuativo ed effettivo in Italia per almeno 10 anni.

Invero, dalla documentazione versata in atti dall'istante, non emerge la prova che la ricorrente abbia effettivamente soggiornato nel territorio nazionale nel periodo indicato in ricorso, non avendo la stessa allegato non solo l'attestato, in cui, normalmente, vengono riportati tutti i controlli al passaggio durante i movimenti transfrontalieri, ma in ogni caso nessun altro documento contenente, quantomeno, elementi di prova da cui si possa desumere la residenza stabile, continuativa ed effettiva in Italia, o, comunque, utili a sopperire a tale mancanza, essendo il certificato di residenza insufficiente, da solo, a provare la sussistenza di detto requisito.

In questa sede, giova, infatti, evidenziare che ininfluenza, ai fini del presente giudizio, è l'orientamento richiamato dalla parte ricorrente secondo cui basterebbe il possesso del permesso di soggiorno di lungo periodo UE per integrare il requisito di legge della residenza stabile, continuativa ed effettiva in Italia perché *“il rigetto da parte dell'Ente previdenziale è in palese contrasto con quanto osservato dalla Suprema Corte Costituzionale, poiché la ricorrente può vantare oltre al requisito dei cui all'art. 20 comma 10 della l. 112/2008 relativo alla residenza stabile in Italia per dieci anni (comprovato dal certificato di residenza storico) anche dell'ulteriore presupposto più complesso e verificato della titolarità del permesso di soggiorno per lungo periodo UE evidenziato dalla Corte. Per tale motivo, l'Istituto non può negare la prestazione adducendo la mancata presentazione della certificazione dell'autorità di Frontiera con l'attestazione delle entrate e delle uscite perché la Duma essendo in possesso del succitato permesso ben può circolare in Italia senza visto”* [...] *“risulta accertato dalle autorità preposte che la [ricorrente] abbia stabilmente vissuto sul territorio nazionale per un periodo di quattro anni antecedenti il rilascio del permesso, il requisito della “residenza stabile” previsto dalla l. 133/2008 risulta ampiamente comprovato sia dalla residenza ventennale che la ricorrente possiede sul territorio nazionale dal 2003 sia dal rilascio del succitato permesso”* (cfr. pagina 4 del ricorso).

Al riguardo, si osserva, invero, che, pur condividendo le argomentazioni recentemente adottate dalla pronuncia della Cass. 2019 n. 16989 – richiamata dalla parte ricorrente – secondo cui *“Lo straniero extracomunitario ha diritto al riconoscimento dell'assegno sociale di cui all'art. 3, comma 6, della l. n. 335 del 1995, alla condizione del possesso della carta di soggiorno a tempo indeterminato - ora permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo - nonché, a decorrere dal 1° gennaio 2009, per effetto dell'art. 20, comma 10, del d.l. n. 112 del 2008, conv. con modif. nella l. n. 133 del 2008, del soggiorno legale, in via continuativa, per almeno dieci anni, nel territorio nazionale, senza che tale requisito possa essere considerato quale limite alla libertà di circolazione di cui agli artt. 16, comma 2, Cost., 21 e 45 del T.F.U.E., perché non implica alcun divieto violativo della libera scelta del singolo e si sostanzia in un radicamento territoriale che non si identifica con la assoluta, costante ed ininterrotta permanenza sul territorio nazionale”*, questo Giudice ritiene che imprescindibile, tuttavia, resti un accertamento – e, dunque, una prova – in concreto della residenza stabile, continuativa ed effettiva nel territorio nazionale, non essendo ricavabile tale requisito in astratto o in via presuntiva per il solo fatto che sia stato rilasciato il permesso di soggiorno di lungo periodo UE.

Dallo stesso – così come dal certificato di residenza – non è, infatti, certamente possibile stabilire che, nei periodi specificati in precedenza, la ricorrente abbia soggiornato effettivamente e continuativamente nel territorio nazionale.

Sul punto, invero, va condiviso l'indirizzo ermeneutico secondo cui, riprendendo i principi enucleati dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 50/2019, *"L'art. 20, co. 10, D.L. n. 112/2008, che dispone che l'assegno sociale, a decorrere dal 1.01.2009, è corrisposto agli aventi diritto, a condizione che abbiano soggiornato legalmente in via continuativa per almeno dieci anni nel territorio nazionale, stabilisce un requisito cumulativo rispetto al possesso del permesso UE per soggiornanti di lungo periodo (ex carta di soggiorno) e non alternativo ad esso"* (cfr. Tribunale di Torino del 2019 n. 1362).

Ne consegue, quindi, che, non avendo parte ricorrente provato, come suo onere, la sussistenza del requisito del soggiorno legale e continuativo (Cassazione civile sez. lav. 19 novembre 2010 n. 23477), la domanda va rigettata.

Visto l'art. 152 disp. att. c.p.c. (nuovo testo), compensa le spese.

P.Q.M.

Il Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, così provvede:

- 1) rigetta il ricorso;
- 2) compensa integralmente le spese.

Santa Maria Capua Vetere, 19/10/2023

Il Giudice

dott.ssa Valentina Paglionico